

N. R.G. 7835/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del dott. FRANCESCO LAMAGNA, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 30.9.2009 al n. 7835 R.G. 2009, promossa inizialmente con atto di citazione notificato in data 28.9.2009

DA

████████████████████ (P. IVA: ██████████), con sede in ██████████
██████████, ██████████, in persona del legale rappresentante ██████████,
rappresentata e difesa in causa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ██████████
██████████ (C.F.: ██████████) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in
██████████, ██████████, ha eletto domicilio;

- parte attrice -

CONTRO

████████████████████ (società incorporante la ██████████) - P. IVA:
██████████ - con sede in ██████████, ██████████, in persona



del legale rappresentante *pro tempore*, sig. [REDACTED], inizialmente, rappresentata e difesa in causa, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 2161/2009 Ing., dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di Vicenza, presso lo studio dei quali, sito in [REDACTED], [REDACTED], ha eletto domicilio, e successivamente, in sostituzione degli stessi, dagli Avv.ti [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) del Foro di Vicenza, presso lo studio dei quali, sito in [REDACTED], [REDACTED], ha eletto domicilio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori datata 11.10.2011;

- parte convenuta -

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo; risarcimento danni ed altro.

A seguito di comunicazione di p.e.c. inviata in data 11.12.2014, il procuratore della convenuta opposta dichiarava che la propria assistita era stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 29.7.2014 e che tale evento determinava l'automatica interruzione del giudizio. Con ricorso depositato telematicamente in data 06.3.2015 ai sensi dell'art. 303 c.p.c. il giudizio era riassunto

DA

[REDACTED] (P. IVA: [REDACTED]), con sede in [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED], rappresentata e difesa in causa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in [REDACTED], [REDACTED], ha eletto domicilio;



- parte ricorrente in riassunzione -

NEI CONFRONTI DEL

FALLIMENTO [REDACTED] (P. IVA: [REDACTED]), già con sede in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], in persona del Curatore [REDACTED],
giusta autorizzazione del 9.6.2015 del Giudice Delegato dott. Giulio Borella, rappresentato
e difeso in causa, per procura rilasciata originariamente su supporto cartaceo separato,
trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale e congiunta alla comparsa di
costituzione depositata telematicamente in data 15.9.2015 a seguito della riassunzione della
causa, dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) del Foro di Vicenza, presso
il cui studio, sito in [REDACTED], [REDACTED], ha eletto domicilio, il quale
Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al
presente procedimento al numero fax [REDACTED] e/o all'indirizzo di p.e.c.:
[REDACTED];

- parte resistente in riassunzione -

All'udienza innanzi al G.I. del 18.10.2019 la causa veniva riservata per la decisione, sulle
seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa concessione alle stesse dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica:

CONCLUSIONI DELLA PARTE OPPONENTE [REDACTED]

[REDACTED]:

“ In via preliminare di merito



1. Accertata e dichiarata la sussistenza della clausola compromissoria nel contratto d'appalto del 20 Maggio 2008, dichiararsi l'improponibilità della tutela adita da [REDACTED] (poi incorporata nella fallita [REDACTED]) avanti al Tribunale ordinario e, per l'effetto, dichiararsi la nullità del D.I. n.2161/09 R.ING. emesso in data 01.06.2009 dal Tribunale di Vicenza per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa.
2. In ogni caso, spese e competenze di causa integralmente rifeuse.

In via principale di merito

1. Respingersi tutte le domande svolte da [REDACTED], e successivamente da [REDACTED] in fallimento, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti in narrativa e, conseguentemente, annullarsi o dichiararsi nullo, invalido o inefficace il D.I. n. 2161/09 R. Ing emesso in data 01.06.2009 dal Tribunale di Vicenza;
3. In ogni caso, spese e competenze di causa integralmente rifeuse.

In via riconvenzionale

1. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse riconoscere la sussistenza della clausola compromissoria, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di [REDACTED] (incorporata per fusione nella fallita [REDACTED]) in relazione ai tempi di consegna delle opere appaltate, condannare la fallita [REDACTED] al risarcimento in favore di [REDACTED] dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del predetto inadempimento, quantificati in € 16.504,68 quale lucro cessante ed € 90.845,16 o nelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa.



2. In via meramente subordinata e nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse riconoscere la sussistenza della clausola compromissoria, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di [REDACTED] (incorporata per fusione nella fallita [REDACTED]) in relazione alla tipologia dei serramenti installati presso il cantiere "[REDACTED]" in [REDACTED], condannare l'incorporante [REDACTED] al risarcimento in favore di [REDACTED] dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del predetto inadempimento, quantificati in € 45.000,00, per i titoli di cui in narrativa, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa - anche in considerazione del minor valore dei serramenti effettivamente installati rispetto a quelli contrattualmente previsti - e ciò per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa.



3. accertata e dichiarata la attuale sussistenza di vizi e difformità nel cantiere "██████████" in ██████████ a causa degli inadempimenti di ██████████ (ora incorporata per fusione in ██████████), dichiararsi la riduzione del prezzo previsto le opere appaltate in misura pari ad € 15.000,00, quale prezzo previsto per l'eliminazione dei predetti vizi e difformità, ovvero condannare l'incorporante ██████████ al pagamento in favore di ██████████ dell'importo di € 15.000,00, a titolo di risarcimento danni, o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa.

4. Accertato e dichiarato il diritto in capo ad ██████████ ad ottenere dall'incorporante ██████████ l'importo di € 167.349,84 a titolo di risarcimento danni per i titoli e i motivi sopra indicati - o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa - porre le predette somme in compensazione con tutte le somme che saranno accertate eventualmente dovute all'appaltatrice e, per l'effetto, annullarsi o dichiararsi nullo, invalido o inefficace il D.I. n.2161/09 R.ING. emesso in data 01.06.2009 dal Tribunale di Vicenza, per tutti i motivi di cui in narrativa.

5. Accertato e dichiarato il pagamento della somma di € 50.000,00 da parte di ██████████ a favore di ██████████, condannare quest'ultima a restituire ad ██████████ un importo pari a quello risultante dalla differenza tra la somma già versata di € 50.000,00 e quella eventualmente dovuta all'incorporante ██████████ per effetto della compensazione giudiziale;

6. In ogni caso, spese e competenze di causa integralmente rfuse. ”

CONCLUSIONI DELLA PARTE OPPOSTA FALLIMENTO ██████████:



“ Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto l’opposizione è infondata sia in fatto che in diritto.

Nell’ipotesi fosse accertato un fondamento anche parziale dell’opposizione così come articolata, condannarsi l’opponente al pagamento della somma risultante dalla differenza tra l’importo del credito complessivo dell’opposto (punto 5 della comparsa di costituzione) ed eventuali danni o minor valore che fossero dimostrati da parte dell’opponente. Il tutto oltre interessi *ex art. 5 D. Lgs. 231/2002*.

In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa. ”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C.

NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che la [REDACTED], con ricorso depositato in data 28.5.2009, richiedeva a questo Tribunale di Vicenza di ingiungere alla [REDACTED] (d’ora in avanti, per brevità, anche solo [REDACTED] o [REDACTED]) il pagamento in suo favore, senza dilazione, della somma capitale di € 200.000,00, da maggiorarsi degli interessi moratori *ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002* dalla messa in mora (28.3.2009) al soddisfo e delle spese e competenze del procedimento monitorio, per la fornitura e posa in opera di serramenti, interni ed esterni, casse morte, battiscopa e porte blindate, per la realizzazione



di un complesso immobiliare, denominato "██████████", suddiviso in tre lotti, sito in ██████████, ██████████.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 2161 / 2009, che, in accoglimento del proposto ricorso, è stato emesso da questo Tribunale in data 01.6.2009 e notificato dalla ██████████ unitamente all'atto di precetto in data 19.6.2009 - con il quale è stato ingiunto alla ██████████ di pagare immediatamente all'ingiungente la somma di € 200.000,00, da maggiorarsi degli interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data del 28.3.2009 al saldo ed alle spese e competenze del procedimento, liquidate in complessivi € 2.195,00, oltre accessori di legge - la stessa ██████████ proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato il 28.9.2009, convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale la ██████████, nella qualità di società incorporante la ██████████. Con la spiegata opposizione, la ██████████ eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità dell'azione derivante dall'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20.5.2008 e richiedendo, nel merito, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'asserito di inadempimento di ██████████ nelle tempistiche dei lavori, la condanna della ██████████ al risarcimento in favore di ██████████ per il complessivo importo di € 107.349,84; previo accertamento, altresì, dell'asserito inadempimento di ██████████ nella tipologia di serramenti installati, la condanna di ██████████ al risarcimento in proprio favore dell'importo di ammontare pari ad € 45.000,00; la riduzione del prezzo delle opere appaltate in misura pari ad € 15.000,00 ovvero la condanna di ██████████ al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e



le difformità delle opere realizzate; l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 167.349,84, da porre in compensazione con le somme dovute alla società appaltatrice; nonché, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00 da parte di [REDACTED], la condanna di [REDACTED] a restituire la differenza tra la somma di € 50.000,00 e quella eventualmente dovuta alla stessa per effetto della compensazione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED], con apposita comparsa di risposta depositata in data 12.11.2010, contestando l'asserito inadempimento nell'esecuzione delle opere e i conseguenti danni lamentati dall'attrice opponente e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, nell'ipotesi in cui dovessero essere ritenute anche solo in parte fondate le domande attoree, per la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma risultante dalla differenza tra l'importo di cui al credito complessivo dell'opposta ed eventuali danni o minor valore che venissero accertati in corso di causa in favore dell'opponente, con vittoria delle spese processuali.

In accoglimento dell'istanza di parte opponente, all'udienza del 19.02.2010, il precedente Giudice Istruttore sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza di prima comparizione del 12.11.2010, lo stesso Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. concordemente richiesti, fissando l'udienza del 12.10.2011 per l'adozione dei provvedimenti istruttori.

Dopo lo scambio delle suddette memorie, all'udienza del 12.10.2011, il Giudice ammetteva la prova per testi formulate dalle parti nei limiti indicati nel verbale d'udienza.



All'esito delle prove testimoniali ammesse, il Giudice disponeva l'espletamento di due C.T.U., la prima, affidata all'Arch. [REDACTED], diretta ad accertare le opere eseguite dalla [REDACTED], a verificare l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, l'eventuale sussistenza dei vizi lamentati dalla [REDACTED] e, in caso di positivo riscontro, ad indicare i costi ed i lavori necessari per la loro eliminazione ovvero a determinare il minor valore delle opere eseguite in caso di vizi non eliminabili; la seconda, affidata alla dott.ssa [REDACTED], avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei pregiudizi derivati ad [REDACTED] dal ritardo dei pagamenti eseguiti dai promissari acquirenti delle varie unità immobiliari a causa dei danni asseritamente provocati da [REDACTED].

Depositati gli elaborati tecnici nei termini rispettivamente concessi ai nominati Ausiliari dell'Ufficio, il procuratore della convenuta opposta, con atto depositato in data 11.12.2014, comunicava che il Tribunale di Vicenza, in data 29.07.2014, aveva dichiarato il fallimento di [REDACTED], con conseguente automatica interruzione della causa in epigrafe.

Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 06.03.2015, la [REDACTED] riassumeva la causa nei confronti del Fallimento [REDACTED], che si costituiva ritualmente in giudizio, con apposita comparsa depositata telematicamente in data 15.9.2015, richiamando integralmente le difese, domande, eccezioni e allegazioni contenute nei precedenti atti e nei verbali del procedimento.

La causa, quindi, istruita con produzione documentale e con assunzione delle prove testimoniali ammesse, all'udienza del 18.10.2019, veniva riservata per la decisione, sulle



conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi come l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata nell'atto introduttivo del presente giudizio dalla società opponente di incompetenza dell'adito Tribunale a decidere sulle domande svolte in giudizio dalla parte ingiungente, in presenza della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta all'art. 10 dello stipulato Contratto di Appalto sottoscritto *inter partes* in data 20.5.2008, si appalesa fondata e merita accoglimento.

Testualmente recita, infatti, la richiamata clausola pattizia che *“Le parti convengono che eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti stesse verranno così risolte: a) mediante tentativo di conciliazione presso l'Ufficio Conciliatorio della Camera di Commercio di Vicenza; b) se questo tentativo di conciliazione dovesse fallire, si procederà mediante “arbitrato rituale”, secondo diritto reso, da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, a richiesta di una delle Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento della CCIAA di Vicenza, che fin d'ora si dichiara di conoscere e approvare”* (cfr. doc. 1 dei fascicoli di parte opponente e di quello dell'opposta).

La lettura della clausola in questione rende, invero, evidente la volontà delle parti contraenti, in ipotesi di fallimento del tentativo di conciliazione presso l'Ufficio Conciliatorio della Camera di Commercio di Vicenza, di derogare alla competenza e alla giurisdizione del giudice ordinario in favore di un arbitro unico - da nominarsi secondo le



specifiche modalità previste nell'accordo contrattuale *de quo* - al quale le parti stesse hanno inteso conferire l'incarico di risolvere, con lodo rituale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro, derivanti e/o connesse allo stipulato Contratto d'appalto di cui trattasi. Con riferimento alla natura dell'arbitrato, infatti, ad un arbitrato rituale fa pensare, oltre a siffatta esplicita natura attribuita dalle Parti contraenti, anche la devoluzione di tutte le controversie inerenti lo stipulato Contratto, atteso che, da tale ampia attribuzione, può desumersi che la volontà degli interessati fosse quella di addivenire ad un vero e proprio giudizio risolutivo delle insorgende problematiche, attribuendo all'arbitro unico una funzione sostitutiva di quella del giudice, e non già ad una soluzione negoziale.

In merito, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della qualificazione dell'arbitrato, è *“rilevante la previsione di demandare agli arbitri la decisione di tutte le controversie che possono sorgere dal contratto, deponendo tale espressione piu' per l'instaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale.”* (v. Cass., 14.4.1994, n. 3504).

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dal D. Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, trattandosi di eccezione in senso stretto, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ovvero, come nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.



civ., Sez. VI, ordinanza 06.11.2015, n. 22748; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 24.9.2015, n. 18978).

La convenuta opposta, in relazione alla clausola compromissoria di cui trattasi, ha eccepito – peraltro, per la prima volta, solamente nella comparsa conclusionale – la nullità della stessa clausola pattizia, ritenuta vessatoria, in quanto non specificatamente approvata nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 1341, comma 2°, c.c., difettando, in particolare, la relativa doppia sottoscrizione.

In particolare, la ██████████ ha sostenuto che la nullità poteva essere rilevata ed eccepita da chiunque ne aveva interesse, ivi compreso anche il predisponente, quale essa era, in ogni stato e grado del giudizio, pur riconoscendo che la norma dell'art. 1341 c.c. era posta a tutela dell'aderente.

L'eccezione, però, si rivela infondata.

Ed invero, l'evidente infondatezza della sollevata eccezione si desume dal condivisibile e consolidato insegnamento espresso dalla Suprema Corte, che, anche in una recente sentenza, ha sottolineato che l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341 c.c. nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (cfr. Cass. 15.4.2015, n. 7607; Cass. 24.9.1996 n. 8407).

E nel caso in esame, facendo applicazione dei principi ermeneutici enunciati dal Supremo Collegio, risulta chiaro che, ai fini della validità ed efficacia della clausola, non era



richiesta la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c., non vertendosi in ipotesi di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno solo dei contraenti o di mera sottoscrizione di moduli o formulari, bensì in fattispecie in cui le parti contraenti hanno adottato la regolamentazione contrattuale all'esito di esame, discussione e intese negoziali intercorse tra le stesse, come è agevole rilevare dallo stesso contenuto dello stipulato contratto, in parte scritto a mano, riguardante proprio un ben determinato appalto, in cui gli interessati hanno concordato le varie condizioni regolatrici dell'intesa contrattuale, ivi compresi la specifica indicazione dell'oggetto della fornitura ed il corrispettivo pattuito, facendo esplicito riferimento a tre preventivi evidentemente considerati ai fini delle quantità delle forniture e della determinazione del prezzo dell'appalto.

Ma a parte questo già di per sé decisivo rilievo ed anche a ritenere che la clausola compromissoria sia stata predisposta unilateralmente dalla ██████████ in un proprio modulo prestampato, cui ha prestato adesione la ██████████, deve considerarsi che non sia necessaria la specifica approvazione scritta della stessa clausola ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, c.c. da parte del soggetto aderente, ossia di ██████████, dato che tale previsione normativa è posta a tutela e nel preminente interesse del c.d. contraente "debole" - quale è indubbiamente il soggetto meramente aderente - che, di conseguenza, ben può ritenere conveniente, come nella fattispecie scrutinata, l'applicazione della clausola compromissoria predisposta dalla controparte nella scheda prestampata.

Poiché si verte in tema di "nullità di protezione" di una singola clausola, il cui rilievo è rimesso in via esclusiva alla volontà della parte protetta, quale contraente debole, deve



riconoscersi, infatti, alla medesima parte la facoltà di non avvalersi dell'invalidità della stessa e di considerare, pertanto, valida ed efficace la clausola compromissoria di cui trattasi, sebbene non approvata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1341, comma 2°, c.c.. Per quanto esposto ed argomentato, dunque, rimane accertata la competenza arbitrale a decidere sulle domande svolte in giudizio dalla società ingiungente, in presenza della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta all'art. 10 dello stipulato Contratto di Appalto sottoscritto tra le parti in data 20.5.2008.

Ciò posto, deve ritenersi, altresì, che l'esistenza di detta clausola non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. Civ., 04.3.2011, n. 5265; Cass. Sez. Unite, ordinanza 18.9.2017, n. 21550).

Conseguentemente va dichiarata, con sentenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale d'incompetenza sollevata dall'opponente assume, poi, carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione attinente al merito della pretesa creditoria azionata dall'ingiungente con l'opposto decreto ingiuntivo, rimanendo le stesse devolute alla cognizione arbitrale.

Sotto altro profilo, l'accoglimento della domanda principale di parte opponente esime il Giudicante dall'esame della domanda riconvenzionale e delle relative pretese avanzate in via subordinata dalla ██████████.



Le spese processuali vanno poste a carico della parte opposta e liquidate in favore dell'attrice opponente come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia (€ 200.000,00) e con il compenso calcolato ai valori medi – per lo scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00 - per le fasi di studio della controversia, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria

Le spese delle espletate CC.TT.UU., come già liquidate in atti, vanno solidalmente e definitivamente poste a carico delle Parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni in epigrafe trascritte nella causa n. 7835 R.G. 2009, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

1) accertata e dichiarata la validità ed efficacia della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta al punto n. 10 del Contratto di Appalto stipulato in data 20.5.2008 tra la [REDACTED] (incorporata per fusione alla [REDACTED] (ora dichiarata fallita) e la [REDACTED], dichiara l'incompetenza del Tribunale adito ad esaminare e decidere le domande tutte proposte nel presente giudizio dalle parti, essendo le stesse devolute alla cognizione arbitrale, avanti al quale rimette le parti, ai sensi e secondo le previsioni della citata clausola n. 10 contenuta nel menzionato Contratto.

2) Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 2161 / 2009, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla [REDACTED], è stato emesso da questo Tribunale in data



01.6.2009 nei confronti della [REDACTED], decreto ingiuntivo che revoca.

3) Condanna il Fallimento di [REDACTED], nella persona del Curatore, a rifondere all'opponente [REDACTED] le spese di lite, che liquida in complessivi € 13.680,00, di cui € 250,00 per esborsi in senso stretto ed € 13.430,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se e come per legge, ponendo definitivamente a carico delle parti, in via tra di loro solidale, le spese delle espletate CC.TT.UU. come già liquidate in atti.

Così deciso in Vicenza, il 05 aprile 2020.

ILGIUDICE

(*Dott. Francesco Lamagna*)

